

Statuto del Comitato Territoriale Arcigay Vercelli Valsesia denominato
“RAINBOW VERCELLI VALSESIA”

Articolo 1 - Costituzione e disciplina del Comitato

E' costituita l'associazione di promozione sociale Arcigay “RAINBOW VERCELLI VALSESIA” APS con sede in Vercelli, che assume ai sensi e per effetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 la qualifica di ente del terzo settore (ETS99)

L' Associazione è costituita a tempo indeterminato ed è ente non commerciale ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 111 del 2017

L' Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Arcigay RAINBOW VERCELLI VALSESIA persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 2 - Natura e rapporti federativi

Il Comitato è una Associazione di promozione sociale, che opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l'ambiente sociale e naturale.

Il Comitato aderisce all' Arcigay e alla Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione, riconosciuta con D.M. Del 2 agosto 1967 n.101722/12000A, di cui condivide le finalità statutarie.

Articolo 3 – Valori fondativi

I valori su cui si fonda l'azione del Comitato Arcigay Vercelli Valsesia sono:

- a) il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili,
- b) combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni sua forma anche attraverso volontari, operatori sociali, educatori e insegnanti, lavoratori pubblici e privati;
- c) costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano servizi di promozione della salute, produzione e programmazione culturale;
- d) la laicità e la democraticità delle istituzioni
- e) il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale; favorire l'educazione sessuale ai più giovani e non;
- f) promuovere una sessualità consapevole e informata;
- g) promuovere una maggior consapevolezza sui temi dei diritti civili tramite l'informazione e l'utilizzo dei mass media;
- h) la libertà, l'eguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;

- i) la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell'Associazione, la trasparenza dei processi decisionali, la creatività come supporto alle proposte di iniziative da intraprendere;
- l) organizzare e promuovere attività sportive ed eventi musicali;
- m) costruire un dialogo con le associazioni locali, le forze politiche presenti in provincia, i sindacati al fine di abbattere i pregiudizi e contribuire a un miglioramento della qualità di vita di tutti i cittadini.

Il Comitato Arcigay Vercelli Valsesia si impegna in modo specifico ai fini di cui all'art.3 dello Statuto nazionale Arcigay che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 4 – Autonomia e indipendenza

Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia è autonoma e indipendente da ogni partito o associazione politica o sindacale.

Articolo 5 – Richiesta di ammissione e adesione al Comitato

Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia è costituita da non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui il decreto legislativo n. 117 del 2017 e dell'art. 3 del presente statuto, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Al Comitato Arcigay Vercelli Valsesia possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età, presentando domanda scritta di ammissione al Presidente del Comitato territoriale.
Il numero di soci è illimitato.

I giovani di età inferiore ai sedici anni potranno partecipare agli eventi organizzati da RAINBOW VERCELLI VALSESIA al fine di portare un contributo di idee o proposte e nuovi associati o persone attive all'interno del gruppo.

Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e volere rispettare il presente Statuto e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo conferma l'adesione entro trenta giorni. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso.

La presentazione della domanda di ammissione, salvo quanto stabilito dal successivo art.11, co.3bis, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale dietro versamento della quota di iscrizione determinata secondo le modalità di cui al successivo Art.7.

La tessera è di proprietà di Arcigay.

Il rifiuto di iscrizione di un socio va motivato per iscritto; la persona non ammessa è tenuta a restituire la tessera sociale, ma può chiedere per iscritto che la sua domanda venga valutata dal Collegio nazionale dei Garanti, secondo le regole e nei tempi stabiliti nello Statuto nazionale di Arcigay.

Le somme versate per la tessera sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'iscrizione non vada a buon fine.

Le socie e i soci non possono cedere a terzi la tessera di partecipazione all'Associazione e la quota

associativa.

Articolo 6 – Democrazia interna e natura delle cariche e delle prestazioni

Il Comitato è un'associazione democratica sia per ciò che attiene all'elezione e al funzionamento degli organi direttivi, sia per l'organizzazione della vita interna ad esso.

Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il dibattito e il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche compatibili con il dettato costituzionale, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuna e di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.

Le cariche associative sono elettive e gratuite così come sono gratuite le prestazioni degli aderenti, sono rimborsabili solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

In casi di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

Articolo 7 – Socie e Soci

Le socie e i soci sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa e alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura per tempo fissata dal Consiglio nazionale Arcigay.

Del comitato fanno parte le socie e i soci Arcigay residenti nel territorio della provincia di Vercelli e quelle socie e soci che richiedano, al momento dell'iscrizione, di essere iscritte a questo Comitato territoriale, anche se diverso da quello competente in base alla residenza.

Il Consiglio nazionale Arcigay, inoltre, può attribuire l'iscrizione a questo Comitato alle socie e ai soci residenti in altre province qualora e fino a quando le stesse resteranno prive di un proprio Comitato territoriale.

Articolo 8 – Diritti e doveri delle socie e dei soci

I soci tesserati all'associazione hanno diritto a:

- a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell'Associazione;
- c) eleggere gli organi direttivi ed essere eletti negli stessi;
- d) esaminare ed estrarre copia dei registri sociali obbligatori dell'associazione ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo n. 117 del 2017, facendone richiesta scritta al Presidente.

Tutti i soci sono tenuti a osservare lo Statuto e ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi, far conoscere e affermare gli scopi dell'Associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi, risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organi stabiliti dallo Statuto.

Articolo 9 – Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo cessa per i seguenti motivi:

- a)** recesso
- b)** esclusione
- c)** morte

Le socie e i soci che intendono recedere dall'Associazione devono darne comunicazione scritta al Presidente del Comitato territoriale. Il recesso viene formalizzato dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile.

Il Consiglio direttivo del Comitato con deliberazione motivata e decisa a maggioranza assoluta dei suoi membri può proporre istanza d'esclusione di una socia o un socio quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Costituisce inoltre motivo di esclusione il provocare danno, morale o materiale, al Comitato stesso.

L'esclusione è decisa dal Collegio dei Probiviri secondo quanto stabilito al successivo del presente Statuto

Le socie e i soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione al Collegio nazionale dei Garanti, secondo quanto stabilito nello Statuto nazionale Arcigay. Il Collegio dei Garanti decide in via definitiva.

I soci e le socie esclusi o che intendono recedere dall'Associazione sono tenuti a riconsegnare la propria tessera associativa al Presidente che rilascerà loro certificazione scritta dell'avvenuta presa in consegna; il Comitato si riserva di procedere nelle sedi opportune contro i soci e le socie che non ottemperino tale obbligo.

Articolo 10 – Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

- a)** L'Assemblea dei soci;
- b)** il Consiglio direttivo;
- c)** il Presidente;
- d)** il Vicepresidente;
- e)** il Segretario;
- f)** il Tesoriere;
- g)** il Collegio dei Probiviri.

Articolo 11 – Assemblea dei soci in seduta congressuale

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo del Comitato territoriale.
Ad esso, convocato in seduta congressuale, spetta:

- a) discutere e approvare il progetto associativo;
- b) discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto territoriale;
- c) eleggere il Consiglio direttivo;
- d) eleggere il Tesoriere;
- e) approvare le linee generali del programma triennale di attività;
- f) eleggere Vicepresidente, Segretario e collegio Probiviri.

La convocazione dell'Assemblea territoriale va affissa all'interno dei locali dell'Associazione e in tutte le sedi delle Associazioni affiliate presenti sul territorio provinciale, almeno **trenta giorni** prima della data della stessa.

Le domande di adesione al Comitato territoriale sono sospese per il periodo, comunque non superiore ai **quarantacinque giorni**, che intercorre tra la mezzanotte del giorno precedente la pubblicazione della Convocazione dell'Assemblea dei soci in seduta congressuale e la chiusura della stessa.

L'Assemblea dei soci in seduta congressuale è convocata dal Presidente del Comitato territoriale:

- a) almeno ogni tre anni per rinnovare, secondo le proprie attribuzioni, le cariche del Comitato;
- b) quando viene richiesto con ordine del giorno motivato da un quinto dei soci e delle socie o un decimo qualora il numero di essi sia superiore a cinquecento.

In prima convocazione, l'Assemblea dei soci in seduta congressuale è regolarmente costituita con la presenza di **metà più uno** delle socie e dei soci, mentre in **seconda convocazione** è regolarmente **qualunque sia il numero** degli intervenuti/e.

L'Assemblea dei Soci in seduta congressuale elegge a maggioranza assoluta dei soci e delle socie presenti la Segreteria congressuale e il suo Presidente con il compito di:

- a) accreditare i soci e le socie che hanno diritto di voto attivo e passivo sulle questioni poste all'ordine del giorno;
- b) organizzare l'Assemblea congressuale;
- c) recepire i documenti congressuali;
- d) dirimere ogni controversia che dovesse sorgere e attendere a ogni altra incombenza necessaria al regolare svolgimento dell'Assemblea congressuale.

Salvo quanto previsto dal successivo art.12 **l'Assemblea dei soci in seduta congressuale** delibera validamente a **maggioranza assoluta** dei soci e delle socie presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Le votazioni dell'Assemblea dei soci in seduta congressuale possono svolgersi a **scrutinio segreto** con la richiesta di almeno **un quinto dei presenti**.

Le **deliberazioni dell'Assemblea** dei soci in seduta congressuale devono essere riportate su apposito **libro dei verbali**

Il **Congresso territoriale** per l'ambito territoriale del Comitato rappresenta la base elettorale del Congresso nazionale e si tiene quindi tutte le volte che viene convocato il Congresso nazionale per:

- a) votare le Mozioni presentate per il Congresso nazionale;

- b) eleggere i Delegati dell'ambito territoriale al Congresso nazionale;
- c) eleggere i Consiglieri nazionali espressi dall'ambito territoriale da indicare al Congresso nazionale;
- d) proporre emendamenti alle bozze di Statuto nazionale,
- e) proporre mozioni, ordini del giorno, raccomandazioni e documenti all'attenzione del Congresso nazionale.

Al **Congresso territoriale partecipano** i soci e le socie **in regola con il versamento della quota** associativa annuale, di tutte le Associazioni aderenti ad Arcigay aventi sede legale nel territorio di competenza.

Al **Congresso territoriale partecipa** un esponente della **Segreteria nazionale** o un suo **Delegato**.

Il **Congresso territoriale** è organizzato dal **Comitato Territoriale** competente.

Il **Congresso territoriale** è convocato dal **Presidente Comitato territoriale**. Al fine di rendere possibile la partecipazione di tutte le socie e di tutti i soci, la convocazione del Congresso territoriale dovrà essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e dovrà comunque essere affissa almeno trenta giorni prima nella sede del Comitato territoriale, e inviata, con lo stesso preavviso, alle eventuali associazioni aderenti presenti sul territorio di competenza perché venga esposta.

In **prima convocazione** il Congresso territoriale è regolarmente costituito con la presenza di **metà più uno** delle socie e dei soci, mentre in **seconda convocazione** è regolarmente costituito **qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e**.

Il **Congresso territoriale** elegge a **maggioranza assoluta** dei soci e delle socie presenti la **Segreteria congressuale** e il suo **Presidente** con il compito di:

- a) accreditare i soci e le socie che hanno diritto di voto attivo e passivo sulle questioni poste all'ordine del giorno,
- b) organizzare il Congresso territoriale;
- c) recepire i documenti politici congressuali;
- d) dirimere ogni controversia che dovesse sorgere e attendere a ogni altra incombenza necessaria al regolare svolgimento del Congresso territoriale.

Il **Congresso territoriale delibera** validamente a **maggioranza assoluta** dei soci e delle socie presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Le votazioni del Congresso territoriale possono svolgersi a **scrutinio segreto** con la richiesta di almeno **un quinto dei presenti**.

E possibile il voto tramite delega. I soci/e in possesso di tessera Arcigay in corso di validità possono delegare, attraverso delega opportunamente compilata, altri soci/e a votare in loro vece. I soci/e delegati/e devono possedere la tessera di Arcigay in corso di validità o la tessera Arcigay rinnovabile in sede congressuale. Ogni socio/a presente può il voto e, attraverso la presentazione delle deleghe, al massimo per due soci/e deleganti.

Le deliberazioni del Congresso territoriale devono essere riportate **su apposito libro dei verbali**.

Articolo 12 – Facoltà di modifiche dello Statuto

L'Assemblea dei Soci in seduta congressuale può modificare il presente Statuto con il voto favorevole

dei due terzi dei presenti.

Articolo 13 - Assemblea dei soci in seduta ordinaria

L'Assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria dal Presidente nel periodo intercorrente, di norma, fra il 15 gennaio e il 30 marzo di ogni anno. Essa ha il compito di approvare il programma annuale di attività, nel rispetto delle linee generali indicate dall'Assemblea dei soci; approvare il bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea dei soci in seduta ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato o, in caso di mancanza, da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice. Il Presidente ha sempre diritto di avvalersi di un Segretario, scelto tra i soci astanti.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di delegare all'Assemblea annuale il compito di rinnovare annualmente le cariche sociali nel periodo intercorrente fra una seduta congressuale e l'altra.

Articolo 14 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci in seduta congressuale. Resta in carica, di norma, tre anni.

Il Consiglio direttivo è composto da quattro o sei Consiglieri eletti fra i soci componenti L'Assemblea dei soci in seduta congressuale oltre che dal Presidente.

In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, il Presidente provvede alla reintegrazione del Consiglio tramite convocazione dell'Assemblea dei soci in seduta congressuale straordinaria.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio, il Presidente procede a convocare l'Assemblea dei soci in seduta congressuale. Il Consiglio dimissionario procede in regime di prorogatio per la sola ordinaria amministrazione.

Articolo 15 - Disciplina del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, o ne facciano richiesta almeno tre dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio direttivo avviene tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ad ogni membro almeno tre giorni prima con lettera anche non raccomandata ovvero a mezzo fax o via e-mail.

La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato. Il Presidente ha sempre diritto di avvalersi di un segretario verbalizzante, scelto tra i soci astanti.

Tesoriere, Vicepresidente e Segretario hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con facoltà di parola e proposta, ma non di voto, fatto salvo che a coprire tali cariche sia un membro del Direttivo.

Articolo 16 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- a)** redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci in seduta congressuale;
- b)** cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci in seduta congressuale;
- c)** redige i bilanci;
- d)** stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e)** redige il regolamento di funzionamento del Consiglio direttivo e ogni altro regolamento che ritiene necessari per le attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f)** delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione di socie e soci;
- g)** favorisce la partecipazione di socie e soci alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo può costituire gruppi tematici di lavoro estesi a tutti gli iscritti; questi gruppi di lavoro devono essere coordinati da un membro del Direttivo. Ogni membro del Direttivo non può coordinare più di due gruppi contemporaneamente.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi, per specifiche attività, di responsabili da esso nominati.

Per favorire la comunicazione interna dell'Associazione e per condividere i processi decisionali (in accordo con l'Art 3 e l'Art. 6):

- a)** il Consiglio direttivo costituisce un Coordinamento permanente dei soci e delle socie attiv*;
- b)** del Coordinamento fanno parte le cariche elettive dell'Associazione (Presidente, quattro Consiglieri, Tesoriere, Vicepresidente, Segretario - tranne i membri del Collegio dei probiviri), i Responsabili e i soci e le socie attiv*;
- c)** i soci e le socie attiv* partecipano al Coordinamento su proposta degli altri suoi componenti sempre secondo criteri di competenza, impegno e rappresentanza;
- d)** la partecipazione dei membri che non rivestono carica elettiva può essere sottoposta a decisione del Consiglio direttivo espressa eventualmente con voto a maggioranza semplice dei suoi componenti;
- e)** il Coordinamento si riunisce regolarmente ed è disciplinato secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Articolo 17 – Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito territoriale di competenza, ha funzioni di rappresentanza legale del Comitato territoriale e assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione e ne convoca e ne presiede le riunioni.

Il Presidente ha la facoltà di delegare terzi alla firma di atti legali, convenzioni o contratti.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di due volte consecutive.

Il Presidente sovrintende agli adempimenti obbligatori ai sensi dell' art. 11 del decreto legislativo n.117

del 2017 che sono necessari per l'iscrizione dell'associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore e per l'indicazione degli estremi dell'iscrizione in tale registro negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'associazione.

Articolo 18 – Vicepresidente

Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in tutti i casi in cui questi è impedito anche solo temporaneamente o quando sussista conflitto di interessi; il Vicepresidente, su mandato del Consiglio direttivo, può coadiuvare il Presidente, ma esclusivamente nelle sue funzioni di rappresentanza nell'ambito territoriale di competenza.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convoca, entro e non oltre tre mesi, l'Assemblea dei soci in seduta congressuale straordinaria per procedere all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Vicepresidente ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con facoltà di parola e proposta, ma non di voto, fatto salvo che a coprire il ruolo di Vicepresidente sia un membro del Direttivo.

In caso di dimissione o impedimento a svolgere la sua funzione il Vicepresidente può essere sostituito dall'Assemblea ordinaria secondo le modalità di cui all'Art. 13.

Articolo 19 – Segretario

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea dei Soci in seduta congressuale.

Ha il compito di:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea ordinaria, delle sedute del Consiglio direttivo e del Coordinamento e curare la tenuta dei relativi libri e registri;
- b) redigere e curare la tenuta dei documenti dell'Associazione;
- c) garantire della conformità allo Statuto di verbali, documenti, atti, procedure.

Il Segretario ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con facoltà di parola e proposta, ma non di voto, fatto salvo che a coprire il ruolo di Segretario sia un membro del Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Segretario il solo compito di redigere i verbali può essere assunto da un socio o una socia scelti dal Presidente.

In caso di dimissione o impedimento permanente il Segretario può essere sostituito dall'Assemblea ordinaria secondo le modalità stabilite all'Art. 13.

Articolo 20 – Tesoriere

Il Tesoriere controlla il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio direttivo.

Il Tesoriere verifica l'andamento dell'amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse. Può riferire all'Assemblea ordinaria dei soci e all'Assemblea dei soci in seduta congressuale.

Il Tesoriere è addetto alla regolare tenuta dei conti correnti.

Il Tesoriere ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con facoltà di parola e proposta, ma non di voto, fatto salvo che a coprire il ruolo di Tesoriere sia un membro del Direttivo.

In caso di dimissione o impedimento permanente il Tesoriere deve essere sostituito con convocazione dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 21 - Collegio dei Probiviri

Può essere eletto nel Collegio dei Probiviri (composto da un Presidente e da due membri) soltanto un socio dell'Associazione; gli eletti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica all'interno del Comitato territoriale, né di alcuna Associazione aderente.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri è indicato dall'Assemblea dei soci in seduta congressuale. Il Presidente convoca il Collegio dei Probiviri. In caso di parità nell'esito delle votazioni, il voto del Presidente vale doppio.

Il Collegio dei Probiviri decide sulle violazioni da parte degli associati delle norme del presente Statuto e di altre azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell'ambito o fuori.

Esso delibera su istanza del Consiglio direttivo o di almeno dieci soci l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

- a)** censura scritta;
- b)** sospensione temporanea;
- c)** esclusione

In caso di dimissione o impedimento permanente:

- a)** il Presidente deve essere sostituito con convocazione dall'Assemblea straordinaria;
- b)** i membri Probiviri possono essere sostituiti dall'Assemblea ordinaria secondo le modalità di cui all'Art. 13.

Articolo 22 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a)** dalle quote associative versate ogni anno dalle socie e dai soci;
- b)** dall'eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione; in particolare è parte del patrimonio sociale mobiliare il sito internet con ogni suo contenuto;
- c)** dai contributi pubblici e privati, dalle erogazioni e lasciti diversi;
- d)** da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento, dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzata prioritariamente all'attuazione delle finalità proprie dell'Associazione.

I proventi delle attività dell'Associazione non possono in nessun caso essere divisi tra le socie e i soci.

Il Comitato risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente Statuto, dagli organi sociali.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in modo conforme a quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo n.117 del 2017.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n.117 del 2017 è vietata la distribuzione , anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano distribuzioni indiretta di utili i casi indicati dall' articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n.117 del 2017

Articolo 23 - Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea delle socie e dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo può essere consultato da ogni socia o socio prima della sua approvazione.

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

Articolo 24 - Commissariamento del Comitato

Qualora l'Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell'inattività o della cattiva gestione del Consiglio direttivo o di dissidi interni alle socie e ai soci, che appaiano gravi, la Segreteria nazionale, sentito il Collegio dei Garanti, può procedere al commissariamento del Comitato.

I Commissari nominati svolgono tutte le attività ordinarie proprie del Consiglio direttivo e dei suoi componenti. Entro sei mesi dalla loro nomina, i Commissari convocano l'Assemblea straordinaria in seduta congressuale che elegge gli organi sociali.

Articolo 24 - Scioglimento del Comitato

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta congressuale con il voto favorevole di almeno tre quarti delle socie e dei soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, che comunque è devoluto ad Associazioni di volontariato che operino per gli stessi scopi.

Articolo 25 - Simbolo e marchio dell'Associazione

Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia è la denominazione dell'Associazione e suo simbolo e marchio è il cavallo alato detto Pegaso, associato alla scritta Rainbow in colore magenta di stampa con segno astrologico transgender di colori dell'arcobaleno che compone la relativa lettera 'O', così come riportato nella seguente figura:



Il simbolo può essere utilizzato esclusivamente da Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia e dalle Associazioni a essa affiliate.

L'uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto autorizzato.

Il Comitato territoriale, le socie e i soci si impegnano a:

- a)** diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
- b)** utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
- c)** tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.

Articolo 27 - Disposizioni ulteriori

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni dello Statuto di Arcigay nazionale e, per quanto non previsto da questo, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia